

Pubblicato il 29/03/2023

N. 00129/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2023, proposto da

Massimo Revelant, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Landelli e Chiara Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Magnano in Riviera, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

– della ordinanza nr. 3 del 30/11/2022, emessa dal Comune di Magnano in Riviera (UD), avente ad oggetto “*Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati nel Comune di Magnano in Riviera (UD), Via Borgo Fabbro, Fr. Billerio, sul terreno censito catastalmente al foglio n. 2 mappale 486, con ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D. Lgs. Nr. 152 del 03/04/2006 (Testo Unico Ambientale)*”;

– di ogni altro eventuale provvedimento implicito, o, se esplicito, non noto al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla conservazione della macchina operatrice;

e per la condanna

dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza della illegittimità degli atti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Comune di Magnano in Riviera, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento della Stazione Forestale di Tarcento n. 15/2018 in data 17/09/2018, gli ha ordinato, ai sensi dell'art. 192 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la rimozione e il trasporto finalizzati al recupero e/o allo smaltimento del rifiuto, costituito da una macchina operatrice da scavo presso il terreno di cui è comproprietario, catastalmente identificato al foglio n. 2 mappale 486, C.T. di Magnano in Riviera (UD);

Considerato ne denuncia l'illegittimità sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:

1. *“Violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo”;*
2. *“Nullità dell’atto”;*
3. *“Difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto”* (senza numero in ricorso);

Considerato che chiede, inoltre, l'accertamento del diritto alla conservazione della macchina operatrice, nonché la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza della illegittimità che affligge il provvedimento impugnato;

Considerato che il Comune di Magnano in Riviera, seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;

Considerato che l'affare è stato chiamato all'udienza camerale del 22 marzo 2023, fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, nel corso della quale il Presidente ha fatto espressa riserva di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.. E' stato, poi, introitato per la decisione;

Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., atteso che la causa è matura per la decisione in base agli atti sin qui dimessi da parte ricorrente e che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili, per l'appunto, nelle ipotesi di cui all'art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;

Ritenuto, invero, che - al di là del generico vizio istruttorio/motivazionale che affligge il provvedimento opposto, appalesato finanche dal fatto che il Comune ha totalmente obliterato di prendere in considerazione la memoria inviata dall'odierno ricorrente alla Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con raccomandata del 15348820311-9 del 15/10/2018 (all. 2 – fascicolo doc. ricorrente), a seguito della ricezione del *"Processo verbale di accertamento"* n. 15/2018 emesso dalla Stazione Forestale di Tarcento in data 17/09/2018 (che, se incompetente a riceverla, non si dubita l'abbia prontamente trasmessa a quella da cui dipende la detta Stazione Forestale o alla Stazione stessa), e, anzi, addirittura affermato nel provvedimento che *"non sono pervenuti alla Stazione Forestale di Tarcento scritti difensivi..."* – appare dirimente, ai fini della decisione, la circostanza, che ulteriormente avvalora il difetto istruttorio già acclarato, che la macchina operatrice non poteva e, in effetti, non può essere considerata rifiuto da smaltire, a ciò ostandovi la stessa definizione di rifiuto data dall'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006 che tale, per l'appunto, intende

“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”;

Ritenuto, invero, che non consta affatto che il ricorrente si sia disfatto della macchina operatrice di che trattasi, né, tanto meno, che abbia l'intenzione di farlo. Anzi, le iniziative, nel tempo, assunte dal medesimo e, da ultimo, la proposizione del ricorso ora in esame si pongono in frontale contrasto con tali ipotetiche volontà e/o intenzione e valgono, piuttosto, ad integrare i presupposti di manifestazioni di segno contrario;

Ritenuto, inoltre, che non pare nemmeno sussistere alcun obbligo in capo al medesimo di disfarsi della macchina in questione (o, per lo meno, il Comune non è stato in grado di evidenziarlo), a ciò non bastando, ovviamente, le apodittiche considerazioni svolte dagli agenti accertatori della Stazione Forestale di Tarcento, che le hanno, per l'appunto, attribuito la qualifica di rifiuto sulla scorta dello *“stato di conservazione”* e del *“periodo di abbandono”*, trascurando di considerare non solo che lo stato di degrado del mezzo era, in quel momento, del tutto compatibile con il suo uso (anzi, proprio cagionato o, comunque, favorito dallo specifico uso), ma anche che non era foriera di alcun imminente pericolo di inquinamento, in quanto non era stato rinvenuto o, comunque, dato atto di riversamento di olii, carburanti o altri liquidi a terra; Ritenuto, in definitiva, che, in accoglimento delle deduzioni svolte dal ricorrente, la domanda caducatoria va accolta e, per l'effetto, annullata l'ordinanza gravata;

Ritenuto, invece, di respingere l'istanza di accertamento e quella risarcitoria, in quanto, al di là di ogni altra considerazione, il ricorrente non ha svolto in ricorso alcuna argomentazione a loro specifico sostegno;

Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite;

Ritenuto che resta fermo, in ogni caso, il rimborso a favore del ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma

6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, del contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda caducatoria e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 3 del 30/11/2022, emessa dal Comune di Magnano in Riviera. Respinge la domanda di accertamento del diritto alla conservazione della macchina operatrice e quella risarcitoria.

Spese compensate.

Dà atto che il Comune intimato sarà tenuto a rimborsare al ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Daniele Busico, Referendario

L'ESTENSORE
Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO